



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Pesaro 21 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 05.03.2018

Info(R)/22/03.18/Giurisprudenza End of Waste: la cessazione dalla qualifica di rifiuto non spetta alle Regioni ma ai regolamenti europei e del MATTM

END OF WASTE (MATERIALI DA NON CONSIDERARE PIÙ COME RIFIUTI): PER IL CONSIGLIO DI STATO LA COMPETENZA NON È DELLE REGIONI IN SEDE AUTORIZZATORIA MA DEI REGOLAMENTI EUROPEI O DEI DECRETI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1129 del 2018, ha osservato, alla luce dell'art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE riguardante la “cessazione della qualifica di rifiuto”, che: a) la disciplina della **cessazione della qualifica di “rifiuto”** è riservata alla normativa comunitaria; b) quest'ultima ha previsto che sia comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione; c) tale prerogativa tuttavia compete allo Stato e precisamente al Ministero dell'Ambiente, che deve provvedere con propri regolamenti, C) viene negata tale prerogativa alle Regioni.

Il caso specifico ha riguardato un'impresa che era già stata autorizzata ad una attività sperimentale per il trattamento ed il recupero dei rifiuti costituiti da pannolini, pannolini ed assorbenti igienici per un periodo di due anni alla quale la Giunta regionale Veneto ha poi respinto la richiesta di autorizzazione per qualificare le attività svolte nel proprio impianto industriale come attività di recupero “R3”, poiché, per tali materiali, la normativa comunitaria al momento non lo prevede.

Il giudice di primo grado (Tar Veneto n. 1422 del 2016) aveva accolto il ricorso dell'impresa e conseguentemente annullato il diniego, ritenendo che in mancanza di espresse previsioni comunitarie, l'amministrazione potesse valutare caso per caso.

Invece il Consiglio di Stato, pur senza entrare nel merito tecnico della questione, ha ribaltato la sentenza del Tar stabilendo che, ai fini della normativa comunitaria (art. 6 Direttiva 2008/98/CE), laddove a livello comunitario non siano stabiliti i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, solo lo stato membro può decidere in tal senso con apposito decreto, mentre le Regioni non possono decidere autonomamente in sede di autorizzazione caso per caso.

Questo significa che, secondo questa autorevole giurisprudenza, in materia di End of Waste, oltre e ad integrazione di quanto previsto dai Regolamenti comunitari, spetta al Ministero dell’Ambiente, con specifici decreti, e non alle Regioni , in sede di rilascio delle autorizzazioni, individuare le ulteriori “tipologie” di materiale da non considerare più come rifiuti in quanto riciclabili,

Sempre secondo la Suprema Corte non possono assumere rilevanza eventuali diverse considerazioni desumibili da circolari emanate dal Ministero dell’Ambiente, cui compete, più propriamente, l’esercizio del potere regolamentare in materia. Pertanto questa pronuncia **ribalterebbe anche quanto affermato nella Circolare del Ministero dell’Ambiente 1 luglio 2016**, “le Regioni possono definire criteri EoW, in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211. . .”

Una considerazione: a questo punto ci si chiede, anche con una punta di inquietudine, pur in un clima in cui tanto si parla di Economia Circolare cosa avverrà per le autorizzazioni al recupero in scadenza qualora non riguardino materiali normati da regolamenti europei o da specifici decreti del ministero dell’Ambiente. Quale futuro avrà il recupero di materia che pur scaturisce dalla abilità imprenditoriale e fa tanto bene all’ambiente ??

Si allega il testo della sentenza in oggetto